

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SOCI - OGGETTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione.

1. Ai sensi dell'art. 113 e seguenti del TUEL D.Lgs. 267/00 è costituita una società a responsabilità limitata denominata:-

"Gestione Servizi Territoriali GeSTe" S.r.l..

Art. 2 - Sede.

1. La Società ha sede legale nel territorio del comune di San Giuliano Terme - (prov. di PISA all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione al codice civile.

La Società potrà istituire, modificare o sopprimere unità locali operative su tutto il territorio nazionale, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 3 - Durata.

1. La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e può essere sciolta anticipatamente o prorogata con delibera dell'Assemblea.

Art. 4 - Soci.

1. Possono essere soci della "Gestione Servizi Territoriali GeSTe S.r.l." i Comuni ed altri Enti Pubblici.

2. La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% per tutta la durata della Società.

3. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società

è quello risultante dal libro dei soci.

4. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto e a tutte le deliberazioni assembleari anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

5. Nell'ipotesi di socio unico si rendono applicabili le disposizioni dell'art. 2470 del codice civile.

Art. 5 - Oggetto.

1. La Società ha per oggetto:

a) la gestione di farmacie, la fornitura di servizi inerenti alla distribuzione dei prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private ed alle strutture sanitarie dei medesimi prodotti, l'informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco, nonché l'aggiornamento professionale, nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente;

b) la realizzazione e la gestione di aree di sosta e delle attività connesse;

c) la gestione di servizi quali l'illuminazione pubblica, nonché l'impianto ed esercizio di apparati semaforici, di segnaletica stradale e di impianti pubblicitari;

d) il servizio di gestione amministrativa, manutenzione e pulizia di edifici pubblici e privati, nonché di strade ed aree ad uso pubblico, ivi comprese le aree verdi;

e) il servizio di portineria, guardiania e sorveglianza negli

edifici pubblici;

f) il servizio di scuolabus ed attività di trasporto pubblico e privato;

g) la gestione di servizi di refezione per istituti scolastici e religiosi, ospedali, case di cura, aziende pubbliche e private, manifestazioni e raduni culturali, artistici, turistici e sportivi;

h) servizi pubblici di interesse culturale, turistico e ambientale;

i) la gestione di fiere, esposizioni, mercati, mostre, manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, artistico, turistico, sportivo e in campo ambientale;

l) la gestione di teatri ed altri impianti a carattere culturale ed artistico;

m) la gestione di impianti ed attrezzature sportive;

n) servizi telematici ed informatici inerenti applicazioni nei servizi ed attività di cui alle precedenti lettere.

o) la gestione di servizi cimiteriali;

2. La società può altresì svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione degli impianti alle stesse necessità. Inoltre la società potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi

compresa l'acquisto e l'alienazione di beni del patrimonio di enti pubblici, esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.

3. La società realizza e gestisce tali servizi e attività direttamente per conto del Comune di San Giuliano Terme e degli altri enti locali che acquisiscano in essa partecipazioni e le affidino la gestione dei predetti servizi ed attività, nonché per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, anche non soci.

4. L'affidamento diretto alla società di servizi e di funzioni da parte dei soci è disciplinato dagli artt. 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dall'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175, e definito mediante contratti di servizio.

5. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

6. La società, nei limiti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e nel rispetto del presente statuto, può porre in essere tutte le operazioni necessarie o utili al perseguimento dello scopo sociale.

7. Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, oltre l'ottanta per cento del fatturato annuo della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti locali soci e la produ-

zione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o di altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

8.-La società non può costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società.

TITOLO II

CAPITALE - QUOTE - CONTRIBUTI

Art. 6 - Il capitale

1. Il capitale della Società è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote come per legge.

2. Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto per delibera dell'Assemblea con la maggioranza prevista dal Codice Civile.

Art. 7 - Contributi ed altre erogazioni alla Società.

Per far fronte alla realizzazione o allo sviluppo delle attività previste nell'oggetto sociale, la Società può ricevere contributi volontari da parte di soci e di terzi.

Su richiesta dell'organo amministrativo e nei limiti previsti dalla vigente legislazione, i soci possono effettuare, in proporzione alle quote possedute, versamenti in capitale od a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi che, in ogni caso, non rappresentano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa bancaria e creditizia vigente.

Le somme versate dai soci in conto capitale possono essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite o possono essere trasferite a diretto aumento del capitale sociale.

4. La società non può emettere titoli di debito.

Art. 8 - Trasferimento delle partecipazioni

1. L'alienazione o la costituzione di vincoli sulle partecipazioni sociali devono essere deliberate secondo quanto previsto dall'art.10 del D.Lgs. 175/2016 e l'alienazione deve essere effettuata nel rispetto dei principi in esso indicati.

Art. 9 - Recesso del socio.

1. Il socio può recedere dalla società, per l'intera partecipazione, nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile.

TITOLO III

GLI ORGANI DELLA SOCIETA

Art. 10 - Organi

1. Sono organi della Società:

a) l'Assemblea

b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico

c) l'organo di controllo.

2. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

3. E' vietato attribuire ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato ulteriori rispetto a quelli previsti dalla

legge o dalla contrattazione collettiva, nonché stipulare patti o accordi di non concorrenza.

4. E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO IV

L'ASSEMBLEA

Art. 11 - Assemblea

1. Le decisioni dei soci sono adottate mediante delibera assembleare.

2. L'assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis del c.c. regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti, anche nei casi in cui è ammesso il recesso.

3. L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale purché in Italia con avviso contenente la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, sia in prima che nell'eventuale seconda convocazione) mediante:

-lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci e ai membri dell'organo di controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci;
oppure

-telefax o messaggio di posta elettronica certificata inviati ai soci e ai membri dell'organo di controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato alla società ed annotato nel libro soci.

4. Agli atti sociali sarà conservata la prova della ricezione dell'avviso di convocazione.

5. L'assemblea si considera validamente costituita anche se non convocata come sopra, quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, siano presenti o comunque informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

6. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

7. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, anziché entro centoventi giorni, entro settanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

8. L'Assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo.

9. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

-che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il se-

gretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

-che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

-che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

-che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio - video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario.

10. In tutti i luoghi audio - video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze o sistema di firma elettronica.

Art. 12 - Assemblee in seconda convocazione.

1. Sono ammesse le assemblee in seconda Convocazione.

2. Esse sono disciplinate secondo il disposto dell'articolo 2369 Codice civile.

Art. 13 - Rappresentanza in assemblea.

1. Il voto di ciascun socio è computato in proporzione alla quota di capitale sociale posseduta.

2. Possono intervenire in assemblea i soci che hanno diritto di voto e che risultano iscritti nel libro dei soci.

3. Il socio può farsi rappresentare all'assemblea da altro socio, che non sia amministratore o dipendente della società, mediante semplice delega.

4. La relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478, primo comma, n. 2), del Codice civile. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di un socio.

Art. 14 - Svolgimento dell'assemblea.

1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del Codice civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

2. Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. In difetto assumerà la funzione di Presidente il socio designato dalla maggioranza.

4. Spetta al Presidente dell'assemblea dirigere e regolare, a norma di legge, la discussione, nonché stabilire le modalità

per le singole votazioni.

5. L'assemblea nomina, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario che può essere scelto anche fra i non soci. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio se richiesto dalla legge.

Art. 15 - Materie riservate alla competenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che almeno un componente l'organo di amministrazione o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

Sono inoltre riservati all'approvazione dell'Assemblea i seguenti atti:

a) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario stabilito dalla medesima Assemblea;

b) indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei beni e dei servizi;

c) indirizzi generali inerenti l'organizzazione della società e dei servizi alla stessa affidati.

2. L'Assemblea può delegare all'Amministratore Unico il compimento degli atti conseguenti alle decisioni di cui ai precedenti commi.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - Nomina e composizione dell'Organo di Amministrazione.

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico.

2. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società.

3. L'Amministratore Unico ha durata pari a quella degli Organi di Governo del Socio Unico, Comune di San Giuliano Terme.

4. L'Amministratore Unico è rieleggibile per non più di un ulteriore mandato.

5. La cessazione dell'Amministratore Unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito e comunque non oltre quattro mesi dalla data di insediamento del nuovo Organo di Governo del Socio Unico, Comune di San Giuliano Terme.

6. Se viene a cessare l'Amministratore Unico, l'organo di controllo deve convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

7. In relazione alla carica di amministratore operano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, inconfiribilità e decadenza previste dalla legge.

8. L'Amministratore hanno l'obbligo di comunicare immediatamente ai soci la sopravvenienza di una delle suddette cause o la perdita dei requisiti prescritti.

9. L'assemblea all'atto della nomina, stabilisce il compenso da corrispondere agli amministratori nel rispetto dei vincoli di legge. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, di premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamento di fine mandato.

Art. 17 - Poteri dell'organo di amministrazione.

1. L'Amministratore Unico provvede con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.

TITOLO VI

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 18 - Nomina e composizione

1. L'Assemblea nomina il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società.

2. L'organo di controllo svolge le funzioni di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

3. I componenti dell'organo sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla loro carica, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

4. L'organo collegiale dovrà essere composto nel rispetto del

principio della rappresentanza di genere, la quale deve essere assicurata nella misura minima di un terzo. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi e ad essi subentrano i sindaci supplenti, il subentro deve avvenire nell'ordine atto a garantire il rispetto della quota di genere.

4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla proprietà interamente pubblica del capitale sociale, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

5. Esso dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. E' immediatamente rieleggibile per una sola volta. In caso di proroga si applica il decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994 n. 444.

6. Il compenso annuo spettante ai componenti è determinato dall'assemblea nella seduta in cui avviene la nomina. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato.

Art. 19 - Requisiti degli amministratori e dei componenti

dell'organo di controllo

1. L'Amministratore ed i componenti dell'organo di controllo sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità e competenza.

TITOLO VII

BILANCI E RELAZIONI

Art. 20 - Il bilancio

1. L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, ed i suoi allegati, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'Organo Amministrativo in conformità all'art. 2428 del Codice civile e a quella del Collegio sindacale (art. 2429 del Codice Civile) è presentato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio, i suoi allegati, la relazione sulla gestione e la relazione dei sindaci nonché la relazione sul governo societario devono essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

2. La relazione sul governo societario include le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendali predisposti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2015 n. 175.

3. La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente detratto il 5% da destinare a riserva legale sino a che la stessa non rag-

giunga il quinto del capitale sociale.

4. L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

Art.21 - Relazione semestrale ai soci

1.-L'organo di amministrazione approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni o per natura delle questioni affrontate, che il Presidente trasmette a tutti i soci ed all'organo di controllo.

Art. 22 - Relazione previsionale annuale

1. L'organo di amministrazione entro il 30 ottobre di ciascun anno predispone ed invia ai soci una relazione previsionale relativa all'attività della Società contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società stessa.

2. L'Assemblea dei soci, in una riunione da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno, approva le operazioni contemplate nella relazione previsionale autorizzando l'organo di amministrazione ad adottare i provvedimenti conseguenti.

3. L'organo di amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art.2428 del Codice Civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatesi ri-

spetto alla spesa preventivata.

Art. 23 - Controllo analogo

1. I soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura, nelle seguenti forme e modalità:

a) mediante la maggioranza qualificata prevista dall'art. 16 per la nomina del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea dei soci;

b) tramite l'esame della relazione semestrale di cui all'art. 21;

c) mediante le decisioni riservate all'Assemblea dei soci ai sensi dei precedenti artt. 2 e 15;

d) tramite l'approvazione della relazione previsionale di cui all'art. 22, da parte dell'Assemblea dei soci;

e) tramite l'approvazione di indirizzi e linee strategiche e la verifica dei risultati della gestione da parte dei consigli e degli altri organi competenti degli enti soci.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 24 - Scioglimento

1. Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'organo amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea.

2. L'Assemblea, convocata a norma del paragrafo precedente, con la maggioranza richiesta dal Codice civile dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del Liquidatore.

3. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del Liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice civile.

TITOLO IX

NORME FINALI

Art. 25 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali in materia

Firmato Riccardo Baglini - Angelo Caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo).